

**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DI GIORNALI,
QUOTIDIANI E PERIODICI.**

ALLEGATO "A" DELIBERA C.C. N.38 DEL 26/09/2007

RELAZIONE

Con decreto assessoriale del 13 novembre 2002 pubblicato nella G.U.R.S. n.57 del 13 dicembre 2002, emanato in applicazione del comma 1° dell'art.6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sono state aggiornate le direttive regionali in materia di piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici.

DEFINIZIONI DEL PIANO

Si intende per piano:

- a) il piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici;
- b) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- c) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici, ovvero i quotidiani e periodici, nonché gli esercizi che, avendo effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della legge 13 aprile 1999, n.108, hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art.2, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170;
- d) i punti vendita promiscui, autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici, congiuntamente ad altri prodotti, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 13 aprile 1999, n.108, e del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sono considerati come punti vendita esclusivi, mentre quelli autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici sono considerati come punti vendita non esclusivi.

Il piano è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;
- b) Articolazione omogenea nel territorio Comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione;
- c) Facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva Comunale.

Il piano Comunale deve definire la rete dei punti ottimali di vendita ed i relativi ambiti di localizzazione, comprensivi delle esigenze di nuovi punti di vendita e del trasferimento di quelli già esistenti ed operanti.

In sede di definizione del citato piano, il Comune dovrà rispettare un rapporto minimo tra punti di vendita e famiglie residenti non inferiore a 1.000 famiglie per ogni punto di vendita ed una distanza minima tra singoli punti di vendita non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più breve.

Nel caso di suddivisione del territorio Comunale in zone, i parametri vanno riferiti alla singola zona commerciale, tenendo conto, per quanto concerne la distanza tra singoli punti vendita, dal raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone commerciali limitrofe che nei territori Comunali confinanti.

Qualora nel territorio Comunale o nelle singole zone risulti residente un numero di famiglie inferiore a 1.000, è comunque consentito il rilascio di una autorizzazione.

LA CONSISTENZA DELLA RETE

E' da premettere che questo comune è costituito oltre che da Castel di Iudica Centro, anche dalle frazioni di Carrubbo, Giumarra, Cinquegrana e Franchetto, che possono essere suddivisi in zone e precisamente:

ZONA " A " : Castel di Iudica - Centro;

ZONA " B " : Frazione di Carrubbo;

ZONA " C " : Frazione di Giumarra;

ZONA " D " : Frazione di Cinquegrana che comprende anche la "sub-zona D" relativa alla frazione di Franchetto;

La distanza che intercorre tra la zona " A " alle altre zone è:

- Dalla zona " B " Km 1;
- Dalla zona " C " Km 6;
- Dalla zona " D " Km 9;
- Dalla **sub zona** " D " Km 18.

Dalla indagine effettuata presso questo Ufficio Anagrafe, sono risultati residenti in dette zone, i seguenti nuclei familiari:

- Zona " A " n° 725 nuclei familiari, punti di vendita già esistenti n. 2;
- Zona " B " n° 312, nuclei familiari, nessun punto di vendita autorizzato;
- Zona " C " n° 455 nuclei familiari, un punto di vendita autorizzato;
- Zona " D " n° 252 nuclei familiari, nessun punto di vendita autorizzato;
- **Sub zona** " D " n° 29 nuclei familiari, nessun punto di vendita autorizzato.

NORME E DIRETTIVE DEL PIANO
ARTICOLO 1
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI DEL PIANO

Il piano, che disciplina la materia della localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici, trova le sue radici nell'art. 7 della Legge Statale del 25 Febbraio 1987 che ha sostituito l'art. 14 della precedente Legge n°416 del 5 Agosto 1981.

Le direttive del presente piano sono determinate dal decreto 13 novembre 2002, G.U.R.S. 13 dicembre 2002, n.57, decreto emanato dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca.

ARTICOLO 2
DURATA DEL PIANO ED ELABORATI

- 1) Il piano ha la durata sino all'adozione di un'altro piano.
- 2) Il piano è costituito da una relazione, dalle presenti norme e direttive e da una carta tecnica comunale in scala 1:2000.

ARTICOLO 3
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Per ottenere i giusti obbiettivi del piano e la giusta localizzazione, il territorio di questo Comune viene suddiviso in **4** zone e precisamente: Zona " **A** " corrispondente a Castel di Iudica Centro; Zona " **B** " corrispondente alla frazione di Carrubbo; Zona " **C** " corrispondente alla frazione di Giumarra; Zona " **D** " corrispondente alla frazione di Cinquegrana che comprenderà anche la frazione di Franchetto.

ARTICOLO 4 NUMERO DI RIVENDITE PREVISTE PER ZONA

I punti ottimali di vendita ed il relativo numero all'interno di ciascuna zona, è quello risultante dal seguente prospetto:

ZONA	NUMERO RIVENDITE PREVISTE
A	Nessuna ai sensi dell'art.9 comma 2 del decreto 13 novembre 2002 G.U.R.S. 13 Dicembre 2002,n.57
B	Nessuna ai sensi dell'art.9 comma 2 del decreto 13 novembre 2002 G.U.R.S. 13 Dicembre 2002,n.57
C	Nessuna ai sensi dell'art.9 comma 2 del decreto 13 novembre 2002 G.U.R.S. 13 Dicembre 2002,n.57
D	Nessuna ai sensi dell'art.9 comma 2 del decreto 13 novembre 2002 G.U.R.S. 13 Dicembre 2002,n.57

ARTICOLO 5 TRASFERIMENTO DELLA RIVENDITA

Il trasferimento della rivendita può essere richiesto all'interno della stessa zona, zone previste all'art. 3., mentre la richiesta di trasferimento in altra zona sarà esaminata come se si trattasse di domanda di nuova apertura ed il rilascio della relativa autorizzazione sarà dunque effettuato se esisterà la disponibilità, così come previsto dall'art.9 comma 2 del precitato Decreto 13.11.2002 dell'Assessorato Regionale alla Cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

ARTICOLO 6

LA SUPERFICIE MINIMA DI VENDITA DEI LOCALI

Per la vendita di giornali, quotidiani e periodici, i locali che dovranno essere adibiti alla vendita, devono presentare una superficie minima non inferiore a mq.20.

Nel caso invece di occupazione di suolo pubblico, la superficie sarà quella che il Comune indicherà nel provvedimento di concessione.

ARTICOLO 7 DOMANDE PER IL RILASCIO

La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla rivendita di giornali, quotidiani e periodici dovrà essere presentata al Sindaco e in essa il richiedente dovrà dichiarare:

- a) di essere residente nel Comune;
- b) di avere raggiunto la maggiore età;
- c) di essere in possesso dei godimenti dei diritti politici;
- d) di non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
- e) di non essere iscritto in albi professionali.

Dovrà infine dichiarare:

- 1) L'ubicazione dell'esercizio o del posteggio sul suolo pubblico o privato, e dimostrare la disponibilità dei locali e dello spazio pubblico, ovvero l'avvio della relativa istruttoria di quest'ultimo;

- 2) L'eventuale titolarità di altra autorizzazione all'attività di rivendita di giornali, quotidiani e periodici o di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio;
- 3) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, commi 2 e 4 del decreto legislativo n.114/98;
- 4) Che non sussistano nei propri confronti " cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (antimafia);
- 5) Di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio: a) i regolamenti locali di polizia urbana; b) i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria; c) i regolamenti edilizi; d) le norme urbanistiche e quelle relative **alla destinazione d'uso.**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità dell'istanza secondo quanto sopra specificata, al rispetto delle norme relative alle superficie minime richieste per i locali di vendita, nonché all'osservanza della norma sulle domande concorrenti.

La vendita dovrà essere svolta unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado.

E' consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

ARTICOLO 8 DOMANDE CONCORRENTI

Le domande possono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo postale.

La concorrenza tra le domande si ha quando non possono essere tutte soddisfatte per insufficiente disponibilità, le prime e cioè quelle presentate all'Ufficio Protocollo, sono considerate concorrenti fra di loro se la data del citato Protocollo è la stessa, le seconde e cioè quelle presentate a mezzo postale, ove sia la stessa data del timbro postale.

Ove il rilascio dovesse riguardare sia le une quanto le altre, le domande saranno considerate concorrenti ove la data di Protocollo e quella del timbro postale dovessero coincidere.

All'accertamento dell'eventuale concorrenza verrà utilizzato un criterio di priorità a favore della richiesta per nuova apertura rispetto a quella di trasferimento.

ARTICOLO 9 I COMPITI DEL COMUNE

Il Comune si esprime nel controllo a che l'esercizio delle attività di rivendita di giornali, quotidiani e periodici, sia condotto quanto previsto dalla legge ed applicando le norme del presente piano.

ARTICOLO 10
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme si rinvia a quanto previsto all'articolo 7 della Legge N°67/1987, che ha sostituito l'articolo 14 della Legge N°416/1981, nonché a quanto previsto nel Decreto 13 novembre 2002 G.U.R.S. 13 dicembre 2002 , n.57, dell'Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e della Pesca.